

D.P.R. 7-12-1995 n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

## 9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d*), della [legge n. 580 del 1993](#), presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

*a*) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

*b*) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del [regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011](#), dal [regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29](#), dall'[art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#), e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali <sup>(14)</sup>.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <sup>(15)</sup>.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro <sup>(16)</sup>.

---

(14) Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 maggio 2001, n. 278](#).

(15) Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 maggio 2001, n. 278](#).

(16) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con [D.M. 7 febbraio 1996](#). Il termine per le denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al presente articolo è stato fissato in trenta giorni dall'[art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340](#). Vedi, anche, l'[art. 31](#) della stessa legge e la lettera *m*) del comma 1 dell'[art. 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

---